

FOCUS

BREVE NOTA SUI DISEGNI DI LEGGE SUL “PREMIERATO” E LE “AUTONOMIE DIFFERENZIATE”

Paolo Maddalena

Vice Presidente Emerito della Corte costituzionale

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Giorgia Meloni e dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati sul cosiddetto “premierato”, e il disegno di legge presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica italiana, Sen. Roberto Calderoli, sulle cosiddette “autonomie differenziate”, attualmente in discussione in Parlamento, se ben letti e studiati, dimostrano di non avere consistenza giuridica, provocano “sconcerto” tra gli studiosi di diritto e, provocando gravi incertezze tra i parlamentari (ne sono prova il numero enorme di emendamenti che sono stati presentati), intralciano senza motivo l’attività parlamentare.

Non sfugge peraltro alla stragrande maggioranza del popolo italiano, nelle cui mani risiede davvero il “potere costituente” che naturalmente decide quale tipo di Costituzione deve essere messa in atto, che questi disegni di legge sono stati formulati, a favore di un gruppo minoritario di persone, da governanti inidonei, i quali, dopo aver svenduto “l’invidiato” patrimonio industriale italiano degli anni novanta “in proprietà pubblica demaniale del popolo” (art. 42, Cost.), che costituiva il 70 per cento delle fonti di ricchezza nazionale, e aver distrutto il “lavoro”, ponendo la nostra ricchezza nelle mani di potentati economici stranieri, vogliono ora arrogarsi, beninteso sempre in buona fede, il “potere costituente” di redigere una Costituzione sostanzialmente diversa dall’attuale. È evidente, dunque, che detti disegni di legge sono da ritenere indubbiamente “inammissibili”, e, per questo, devono essere immediatamente “ritirati”.

1) Il disegno di legge Calderoli è privo di contenuti giuridicamente validi, e, quindi “inammissibile” per i seguenti motivi:

a) è “menzognero” (violando in pieno l’art. 3, Cost.), là dove fa credere di “attuare” l’articolo 116 della Costituzione, secondo il quale “sono attribuite alle Regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, “concernenti talune

materie", mentre attribuisce alle Regioni stesse "tutto il complesso di poteri e funzioni" che riguardano dette materie;

b) è "menzognero" (violando in pieno l'art. 3, Cost.), anche là dove "sostituisce" alla "legge dello Stato", "approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera" (che sola potrebbe tutelare gli interessi di tutti gli Italiani), un "disegno di legge del Consiglio dei Ministri, da trasformare in una "legge ordinaria a maggioranza semplice", di "approvazione delle intese", raggiunte sul piano amministrativo tra Ministri e Regioni, senza alcuna possibilità di entrare nel "merito delle intese" stesse. Un "imbroglio" ai danni dell'intero Popolo Italiano, terribilmente "cinico" e frutto, lo si deve riconoscere, anche di una particolare "furbizia" legislativa.

2) Il disegno di legge costituzionale sul "premierato" è, parimenti "cinico" e "menzognero".

Esso fa credere in un "aumento del peso" del "voto popolare", consentendo di votare direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre, nella realtà, anche a seguito di taluni emendamenti, sancisce il pieno "svuotamento" del contenuto "del diritto di voto", e cioè della sua "eguaglianza" e della sua "funzione".

Infatti, esso impone ai compilatori della "legge elettorale" di prevedere un "premio" che non riguarda affatto quei partiti o coalizioni che abbiano superato una certa "soglia" prestabilita, ma quel partito o coalizione, collegato al candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia arrivato primo alle elezioni.

In sostanza, non più un "premio di maggioranza", ma un "premio di governabilità", la cui finalità è quella di far raggiungere al partito o alla coalizione classificatosi primo nella consultazione elettorale, a prescindere dal numero di suffragi (anche minimi) ottenuti, una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi (è stata soppressa la precedente dizione del 55 per cento dei seggi). Si tratta, in pratica, di un "premio elettorale", che peraltro viene in tal modo anche "costituzionalizzato". E si tenga presente che gli "impegni programmatici" assunti, nei confronti degli elettori, prima delle elezioni e fuori di qualsiasi "opposizione" parlamentare, dal partito, o dalla coalizione, classificatosi "primo" alle elezioni, nel descritto sistema, diventa il "programma di governo" (presentato con la "mozione di fiducia dal governo subito dopo la nomina"), che dovrà essere assolutamente approvato, pena lo "scioglimento delle Camere".

Così, per impadronirsi di tutto (il "*rerum potiri*" dei Romani) diventa sufficiente un "gioco cartaceo" e ai molti perdenti non resta che "servire e tacere".

Tuttavia, se si pensa che per una poderosa e costante giurisprudenza costituzionale deve ritenersi che i disegni di legge costituzionale che stravolgono i "principi costituzionali" non possono essere oggetto di "revisione costituzionale", e che per sostituirli sarebbe necessario un'altra "Assemblea costituente e un'altra Costituzione", e se si tiene presente che il disegno di legge Calderoli è di per sé contro un "principio costituzionale" (la preventiva attuazione della "coesione

economica e sociale” delle Regioni), dovrebbe apparire evidente che il loro “ritiro” da questa inutile e defaticante discussione dovrebbe essere “immediato” e “deciso”.

Qualora si andasse avanti, le risultanti leggi, dovrebbero essere oggetto di “Referendum abrogativo” (art. 75 Cost.), oppure impugnate, in via incidentale, da cittadini, singoli o associati, davanti alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 52, 54 e 118, ultimo comma, Cost. E certamente sarebbe molto dannoso far funzionare a vuoto la macchina della Legislazione e quella della Giustizia.